



L'IMPOSTA DI SOGGIORNO A VERONA

L'Imposta di Soggiorno, è entrata in vigore il 1° agosto 2012 con Deliberazione Consiliare n. 61 del 12.07.2012, modificata con Deliberazione Consiliare n. 10 del 13.02.2014 e con Deliberazione Consiliare n. 368 del 25.11.2015.

INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Finalità dell'imposta

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione,

Quanto si paga.

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti per mese, salvo i casi di esenzione, e nella misura deliberata dal Comune.

Chi paga l'imposta.

L'ospite con età superiore agli anni 14 non residente nel Comune di Verona che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta. Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla

Chi è esentato dal pagamento dell'imposta

- a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
- b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- c. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- d. gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Verona;
- e. i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
- f. chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- g. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- h. i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti. I lavoratori del Settore Trasporto e Logistica che necessitano del turno di riposo;
- j. gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- k. gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze dell'E.S.U.;
- l. i soggetti detenuti presso il carcere di Verona che beneficiano di permesso breve o di licenza.
- m. I soggetti ed i volontari alloggiati in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale, non previste nelle tipologie esistenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.

Le tariffe dell'imposta

vedi sul retro >>>

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO A VERONA

Le Tariffe applicate

(Deliberazione di Giunta n. 368 del 25.11.2015)

Strutture ricettive alberghiere con servizi agli ospiti				
Denominazioni delle strutture ricettive (L.R. 11/2013)	Classificazioni previste dalle delib. regionali	Denominazioni aggiuntive/sostitutive (L.R. 11/2013-art. 29)	Imposta €/ persona/notte	
Alberghi – hotel (DGRV n. 807 del 27 maggio 2014)	1 stella	Allegato A alla DGRV n. 807/2014 Grand Hotel Palace Hotel Garni o Meublè Hotel di Lusso Resort Motel Beauty Farm	0,50	
	2 stelle		1,00	
	3 stelle e 3 stelle superior		1,50	
	4 stelle e 4 stelle superior		2,00	
	5 stelle e 5 stelle lusso		3,00	
Villaggi – albergo (DGRV n. 807/2014)	2 stelle		1,00	
	3 stelle		1,50	
	4 stelle		2,00	
Residenze turistico – alberghiere (DGRV n. 807/2014)	2 stelle		1,00	
	3 stelle		1,50	
	4 stelle	2,00		
Residenze d'epoca alberghiere Alberghi diffusi – hotel diffuso (DGRV n. 1521/2014)	2 stelle	1,00		
	3 stelle	1,50		
	3 stelle superior	2,00		
Strutture ricettive complementari (ex extra alberghiere) con servizi agli ospiti (art. 27 L.R.Veneto n. 11/2013)				
Denominazioni delle strutture ricettive (L.R. 11/2013)	Classificazioni previste dalle delibe. regionali	Denominazioni aggiuntive/sostitutive (L.R. 11/2013-art. 29)	Imposta €/ persona/notte	
Alloggio turistico Bed & Breakfast Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (DGRV n. 419 del 31.03. 2015)	2 leoni alati	Allegato A alla DGRV n. 419/2015 per gli alloggi turistici camere / rooms / zimmer/ chambres residenze rurali/country house per le unità abitative ad uso turistico (UAAT) residence appartamenti vacanze per le case vacanze case per ferie case vacanza per ragazzi ostello della gioventù - hostel casa religiosa di ospitalità centro soggiorno studi casa per vacanze sociali foresteria	1,00	
	3 leoni alati		1,50	
	4 leoni alati		2,00	
	5 leoni alati		2,50	
Case vacanze (DGRV n. 419 del 31.03.2015)	2 leoni alati		1,00	
	3 leoni alati		1,50	
	4 leoni alati		2,00	
Strutture ricettive complementari (ex extra alberghiere) con servizi agli ospiti (art. 26 L.R.Veneto n. 11/2013)				
Denominazioni delle strutture ricettive (L.R. 11/2013)	Classificazioni previste dalle delib. regionali		Denominazioni aggiuntive/sostitutive (L.R. 11/2013-art. 29)	Imposta €/ persona/notte
Campeggi o camping (DGRV n. 1000 del 17.06.14)	2 stelle		Allegato A alla DGRV n. 1000/2014 Per i villaggi turistici e campeggi Centro vacanze Per i campeggi Camping village	1,00
	3 stelle	1,50		
	4 stelle	2,00		
	5 stelle	2,50		
Villaggi turistici (DGRV n. 1000/2014)	1 stella	0,50		
	2 stelle	1,00		
	3 stelle	1,50		
	4 stelle	2,00		
	5 stelle	2,50		
Strutture ricettive complementari senza servizi agli ospiti (art. 3 L.R.Veneto n. 45/2014)				
Denominazioni delle strutture ricettive (L.R. 11/2013)	Classificazioni previste dalle delib. regionali	Denominazioni aggiuntive/sostitutive (L.R. 11/2013-art. 29)	Imposta €/ persona/notte	
Locazioni turistiche	non classificate	non previste	1,50	